

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01629/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2018, proposto da

Re. Visio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Rametta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

nei confronti

Classimo S.r.l., Conigliaro S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- D.D.G. n. 383/5.S del 13/3/2018 con il quale il Dirigente Generale, dott. Rosolino Greco, ha approvato, gli elenchi definitivi delle domande dichiarate ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'Azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-

2020;

- D.D.G. n. 28/5S del 16/1/2018 di approvazione degli elenchi provvisori delle domande dichiarate ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'Azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- nota prot. n. 3184 del 19/1/2018, trasmessa con pec del 22/1/2018, di comunicazione dell'esclusione del progetto dalla procedura;
- nota prot. n. 13915 del 14/3/2018 di Comunicazione dell'esclusione definitiva;
- ove occorra, Avviso pubblico PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.2 approvato con D.D.G. n. 1350/5 del 14/6/2017, successivamente modificato con D.D.G. 1675/5 del 18/7/2017, limitatamente al par. 4.4. punto 5 laddove stabilisce che "le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso, saranno considerate inammissibili";
- nonché, ove occorra, degli eventuali provvedimenti con cui, sulla base della graduatoria approvata con il 383/5.S del 13/3/2018, venissero impegnate le risorse del PO FESR 2014-2020 (Azione 1.1.2) a favore delle ditte ammesse ad accedere ai relativi finanziamenti; in particolare, risultano allo stato adottati i D.D.G. n. 597/5.S del 19/4/18 e n. 624/5.S del 24/4/2018;
- per l'accertamento del diritto di ottenere, ai sensi della normativa in vigore materia, il risarcimento di tutti i danni causati dai provvedimenti adottati dall'Amministrazione intimata e per la condanna della stessa al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la controversia ha ad oggetto la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza della ricorrente;
- con ordinanza n. 911 del 4 ottobre 2018, questa sezione ha accolto l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva alle ulteriori fasi della procedura;
- il Dipartimento regionale delle attività produttive, (anche) in esecuzione della succitata ordinanza, ha adottato il d.d.g. n. 2371/5.S del 23 luglio 2019, con cui ha approvato i nuovi elenchi provvisori delle operazioni non ammissibili, in cui ha inserito (tra le altre) l'istanza della ricorrente collocata alla posizione n. 178bis;
- con ordinanza collegiale n. 1094 del 10 dicembre 2019, questa sezione ha rinviato la trattazione del merito del ricorso in accoglimento dell'istanza della ricorrente che aveva rappresentato di aver proposto istanza di riesame e di essere in attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva;

Considerato che, in vista dell'udienza, la ricorrente ha depositato brevi note con cui ha chiesto il passaggio in decisione, mentre l'Avvocatura dello Stato non ha depositato alcun documento, né tanto meno una memoria conclusiva;

Ritenuto che, ai fini di valutare il persistente interesse al ricorso, si rende necessario ordinare al Dipartimento regionale delle attività produttive e al Servizio 5 del Dipartimento regionale delle attività produttive di depositare una documentata relazione, sottoscritta dal Dirigente generale e dal Dirigente del servizio, in merito all'esito del succitato reclamo e all'eventuale adozione del decreto di approvazione degli elenchi definitivi delle operazioni ammissibili e non ammissibili a finanziamento;

Ritenuto di assegnare 20 giorni per l'esecuzione dell'ordine istruttorio e di differire la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'11 marzo 2020, ore di rito;

Ritenuto, altresì, che, per economia processuale, va ordinata l'integrazione del contraddittorio e, pur in assenza d'istanza di parte, va autorizzata la ricorrente a effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art.

52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web del Dipartimento regionale delle attività produttive, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di cui al ricorso di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione; ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione; differisce la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'11 marzo 2020, ore di rito.

Demanda alla segreteria della sezione l'inoltro di copia della presente ordinanza al Dipartimento regionale delle attività produttive e al Servizio 5 del Dipartimento regionale delle attività produttive

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO